



## RITENUTO IN FATTO

**1.** Con sentenza 23.11.2017, la Corte d'appello di Ancona, in riforma della sentenza impugnata assolveva gli imputati [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] dai reati loro ascritti per insussistenza del fatto, revocando le statuizioni civili con contestuale perdita di efficacia della misura cautelare; giova precisare, per migliore intelligibilità dell'impugnazione, che i due imputati erano stati condannati in primo grado per aver concorso nel delitto di violenza sessuale di gruppo ai danni di una donna, cagionandole lesioni personali, in relazione a fatti contestati come commessi in data 9.03.2015, secondo le modalità esecutive e spazio - temporali meglio descritte nei capi di imputazione.

**2.** Contro la sentenza ha anzitutto proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello, articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

**2.1.** Deduce, con il primo motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 192 c.p.p. e 6, Convenzione EDU, e correlato vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

In sintesi, si censura la sentenza impugnata rilevando come i giudici di appello pervengono all'esito assolutorio per insussistenza del fatto ritenendo come non fosse possibile escludere che sia stata proprio la p.o. ad organizzare la nottata goliardica trovando una scusa con la madre, bevendo al pari degli altri, per poi iniziare a provocare il [REDACTED], inducendolo ad avere rapporti sessuali per una sorta di sfida nata per gioco e che la ragazza non avrebbe inteso interrompere neppure quando aveva avvertito che qualcosa non andava nella sua vagina, facendo una smorfia con il viso di dubbia interpretazione tra il piacere ed il dolore, sicchè detta ricostruzione alternativa rispetto a quella proposta dalla vittima, non sarebbe solo plausibile ma ben più convincente. Sul punto il PG sostiene, dopo aver richiamato la giurisprudenza di questa Corte sul delicato tema della riforma assolutoria di precedente sentenza di condanna che impone un obbligo di motivazione rafforzata al giudice di appello, che i giudici di appello non si sarebbero uniformati a tale giurisprudenza, confutando il ragionamento del primo giudice senza tener conto di tutti gli elementi su cui lo stesso si fondava, aprioristicamente adagiandosi su un'ipotesi ricostruttiva del fatto alternativa, formulata come mera possibilità. In sostanza, la ricostruzione fattuale della Corte d'appello sarebbe stata fondata sul dubbio che la ragazza potesse essersi inventata *ex post* buona parte

del racconto proposto, verosimilmente per giustificarsi agli occhi della madre, ricostruzione dunque non ancorata a dati processualmente acquisiti, ma ad una rivisitazione degli stessi in proiezione del tutto soggettiva del giudice e senza un raffronto con quanto argomentato dal tribunale. Si censura, in definitiva, la mancata rinnovazione istruttoria da parte della Corte d'appello che, perplessa sull'affidabilità del narrato della p.o., invece di forzarne la significatività con interpretazioni già orientate, avrebbe dovuto attivare i propri poteri istruttori, tenendo presente il disposto dell'art. 10 della c.d. Direttiva vittime (Dr. 2012/29/UE, risentire in contraddittorio la p.o., soggetto particolarmente vulnerabile).

**2.2.** Deduce, con il secondo motivo, vizio di motivazione per travisamento del fatto.

In sintesi, si censura, in particolare, l'avvenuto travisamento da parte della Corte d'appello delle risultanze mediche in atti. Il riferimento è, anzitutto, al modulo del consenso informato, in relazione al quale la Corte d'appello afferma che sarebbe stata sbarrata con la "X" anche la casella corrispondente al "SI" circa l'assunzione di medicinali, ciò che invece avrebbe negato nella sua testimonianza. Tale lettura sarebbe errata, in quanto la casella sbarrata sul "SI" sarebbe solo quella relativa a farmaci come aspirina e similari non aventi principio attivo della benzodiazepina, mentre sarebbe sbarrato il "NO" alla voce "fa o ha fatto uso di altri farmaci", ciò che quindi avrebbe confermato quanto affermato dalla ragazza. In secondo luogo, si contesta l'erronea lettura delle emergenze istruttorie, in particolare con riferimento alla presunta malformazione congenita dei genitali della ragazza, desunta dalla lettura della scheda di dimissioni dell'ospedale, laddove tale situazione sarebbe stata smentita dal medico [REDACTED] che aveva escluso che la vittima presentasse malformazioni. A ciò si aggiunge in ricorso come la ragazza, nelle sue dichiarazioni, avrebbe sempre riportato con estrema coerenza e linearità la completa ricostruzione della vicenda occorsale, nonostante gli shock mnestici frequenti, escludendosi il mendacio, come del resto emergerebbe dalla lettura della deposizione testimoniale, che denoterebbe come i mezzi espressivi della ragazza sono modesti e scarni, non essendovi ridondanza né ricchezza espositiva, ma una affaticata, sofferta, doverosità nel rispondere, con intensi assalti emozionali che ne frammentano il racconto, come attestato anche dalle descrizioni dello stato della ragazza fattone dal presidente del collegio, che dava atto di come la stessa stesse piangendo.

**3.** Contro la sentenza ha poi proposto ricorso per cassazione la parte civile [REDACTED] [REDACTED] a mezzo del difensore di fiducia, iscritto all'Albo



speciale previsto dall'art. 613, cod. proc. pen., articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

**3.1.** Deduce, con il primo motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 609 octies, 609 bis e 609 ter, c.p. co. 1, n. 1, c.p., 125 e 192, c.p.p., e correlato vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla sussistenza dei reati contestati al capo a) ed ai criteri utilizzati per la valutazione della prova ex art. 192, c.p.p., per come emergenti sia dalla sentenza che dalle deposizioni dei testi [REDACTED] dal fascicolo fotografico di indagine, dalla cartella clinica, dalle dichiarazioni della p.o. e dagli imputati nel corso del giudizio di merito.

In sintesi, si censura nel suo complesso la sentenza di appello per non aver correttamente valutato come dalle risultanze istruttorie emergesse chiaramente l'attendibilità delle dichiarazioni della p.o.. La sentenza avrebbe ribaltato l'esito del primo giudizio dipingendo la ragazza addirittura come una "scaltra peruviana", con il fine di passare da attrice dell'occorso a vittima, descrivendo invece gli imputati come sinceri e sprovveduti, senza nemmeno procedere a rinnovare l'esame testimoniale della p.o., al fine di vagliarne l'attendibilità mediante la diretta percezione del narrato. Tenuto conto della più recente giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, si duole perché i giudici di appello avrebbero completamente omesso di raffrontare il proprio *decisum* con quello del primo giudice, garantendo quella motivazione rafforzata che è richiesta anche in caso di sovvertimento in senso assolutorio del primo giudizio di condanna, soprattutto quando emerga un ragionevole dubbio sulla responsabilità penale dell'imputato, come del resto sarebbe stato suggerito anche dall'interpretazione fornita dalla giurisprudenza della Corte EDU in alcune decisioni (il richiamo, in ricorso, è alla nota Dan c. Moldavia). Premesso quanto sopra, la difesa della parte civile ricorrente si sofferma ad evidenziare quattro punti rispetto ai quali tali *deficit* argomentativi di mancato raffronto critico con le argomentazioni del primo giudice sarebbero evidenti: 1) attendibilità della p.o.; 2) ricovero in ospedale e riferita violenza sessuale; 3) somministrazione di benzodiazepine alla p.o.; 4) violenza sessuale subita dalla p.o.

1) Sul primo punto, si censura l'affermazione della Corte d'appello in ordine al giudizio negativo sull'attendibilità della p.o. laddove si definisce come inattendibile la stessa in quanto nonostante l'asserito stato di incoscienza in cui versava la notte dei fatti, sarebbe stata in grado di ricordare particolari che potessero incastrare i due imputati. Trattasi, secondo quanto affermato dalla parte ricorrente, di affermazione che non si confronta con quanto argomentato dal primo giudice, che oltre

a descrivere la stessa p.o. come intrinsecamente attendibile, si era premurato di individuare gli elementi di riscontro al narrato della p.o., rivelando, quindi, l'errore dei giudici di appello che avrebbe fideisticamente creduto alle dichiarazioni degli imputati senza invece valutare correttamente quella della p.o. e gli elementi di riscontro al suo narrato. Dopo aver ricordato la linearità e la spontaneità del narrato della vittima all'ud. 24.02.2016, in cui si era dato atto dei vuoti di conoscenza della stessa, provocati dalla assunzione di sostanza drogante somministrata dai due imputati, la difesa della p.c. ricorda come le dichiarazioni della ragazza circa l'incontro avvenuto la sera dei fatti alla stazione di Senigallia fossero state riscontrate da due testi, [REDACTED] e [REDACTED] entrambi sentiti rispettivamente all'ud. 27.04.2016 e 30.06.2016, escludendo che l'incontro in questione fosse stato premeditato dagli imputati, tanto che la stessa p.o. aveva riferito fosse solita fare il viaggio di ritorno con i medesimi. Le censure si appuntano poi sull'affermazione contenuta in sentenza secondo cui la donna fosse verosimilmente alticcia per averlo confessato al medico [REDACTED], affermazione questa smentita sia dalle dichiarazioni dello stesso medico che aveva solo riferito di aver appreso dalla ragazza che quella sera aveva bevuto alla festa, sia dalle dichiarazioni dei testi [REDACTED] e [REDACTED], che escludevano che alla stazione la ragazza presentasse segni di ubriachezza o che sembrasse brilla. Si qualifica poi come ininfluyente la circostanza riferita dal solo teste [REDACTED], non confermata dal [REDACTED] né dagli imputati, circa la possibilità che fosse stata la p.o. a proporre ai ragazzi di fermarsi per una birra prima di andare a casa. Le emergenze processuali hanno consentito di appurare che la stessa, dopo l'allontanamento dei due testi, era rimasta da sola alla stazione in compagnia dei due imputati che, approfittando di un momentaneo allontanamento della ragazza per un bisogno fisiologico, avevano messo all'interno del bicchiere lasciato incustodito su un tavolino del bar dalla p.o., delle sostanze stupefacenti del tipo benzodiazepine, accorgendosi la ragazza al suo ritorno della presenza di schiuma solo al centro del bicchiere, nel frattempo riempito dagli imputati. Era stato quello l'ultimo ricordo nitido della p.o. che, dopo aver bevuto un sorso dal bicchiere, aveva iniziato a sentirsi strana, riferendo durante l'esame testimoniale che, a partire da quel momento in poi, aveva solo dei ricordi frammentari. Quanto sopra renderebbe censurabile quanto argomentato dai giudici di appello circa la singolarità del fatto che la stessa avesse ricordato solo ciò che poteva essere utile ad incastrare i due imputati e non altro, in quanto è proprio l'effetto delle cosiddette *date rape drugs* che incide sul ricordo, rendendo la memoria meno lucida, donde le lacune presenti nel ricordo della p.o. risultavano una chiara manifestazione degli effetti della sostanza poi rilevata dall'esame delle urine e dell'alcool assunto dal gruppo. Del resto, la p.o. nei suoi ricordi frammentari, è riuscita

a ricordare di essersi ritrovata tra le braccia del [REDACTED] che stringeva le sue, poi cadendo nuovamente nel buio per poi ricordare di nuovo di essersi trovata dietro dei cespugli con quell'uomo che la stringeva a terra a sé con le gambe, facendole male. Nel suo ricordo sofferto e doloroso, la ragazza era riuscita a descrivere la presenza dell'imputato dietro di lei che stava penetrandola e lo avrebbe implorato di smettere, senza tuttavia che questi, continuando a tenerla immobilizzata, smettesse, ricordandosi peraltro la ragazza della presenza dell'altro imputato [REDACTED] che, all'impiedi, si guardava attorno, complice che la ragazza sperava la aiutasse senza che ciò però fosse avvenuto. Si afferma poi fantasiosa la ricostruzione operata dalla Corte d'appello circa il rientro a casa della ragazza, che invece viene ad essere ben descritto dalle dichiarazioni della madre della p.o. secondo cui, dopo averle inizialmente inferto uno schiaffo vendendola in quelle condizioni perché pensava fosse ubriaca, si era resa subito conto che la stessa in realtà stava male notando nel bagno la ragazza con coaguli di sangue in mano, prestandole le prime cure come ogni madre avrebbe fatto con la propria figlia. La ricostruzione dei giudici di appello, giunti a sostenere che la ragazza avrebbe, dopo la reazione della madre, inventato *ex post* di essere stata violentata per giustificarsi ai suoi occhi, vengono descritte come inverosimili dalla difesa di p.c. soprattutto se riferite ad una ragazza di appena 22 anni, costretta ad affrontare uno dei peggiori traumi che una donna possa subire, tanto poi da essere costretta a causa della violenza sessuale subita a sottoporsi ad un intervento chirurgico dovuto alla profonda lacerazione imeneale;

2) sul secondo punto, si censura poi l'inverosimiglianza della ricostruzione del giudice di appello che aveva descritto la ragazza come "scaltra peruviana" la quale avrebbe montato a regola d'arte un racconto inventato, al fine di giustificarsi di un qualcosa che non si comprende bene. Sul punto, si osserva, è difficilmente possibile sminuire le conseguenze fisiche della ragazza quella notte, come nel giorno seguente in cui era intervenuto il ricovero ospedaliero, dopo che la madre e la suocera avevano deciso di portarla in ospedale notando che la stessa stava male e che sembrava stordita ed in *tranche*, tanto da non poter stare in piedi. Del resto, che non si trattasse di una versione inventata, emerge, secondo la parte ricorrente, dalle stesse dichiarazioni sin da subito rese al pronto soccorso ai sanitari, in cui era stata la ragazza a dichiarare di aver avuto un rapporto sessuale con uno degli imputati, senza mai sottacere tale circostanza, precisando che tale rapporto fosse stato parzialmente consenziente, spiegando poi in dibattimento il senso di questa frase, ossia che la stessa non riusciva a spiegarsi come fosse arrivata a quel punto, nel senso che, non sapendo dire come fosse iniziato, non poteva nemmeno escludere che il rapporto fosse iniziato consensualmente, ma ricordando

comunque di aver chiesto all'imputato [redacted] di fermarsi senza tuttavia essere ascoltata. Che queste fossero state le dichiarazioni della ragazza, si aggiunge, risulta confermato sia dall'anamnesi presente nel verbale del pronto soccorso del 10.03.2015, sia dalle dichiarazioni del medico [redacted] che inoltrò denuncia all'A.G. dando atto delle dichiarazioni della ragazza che aveva parlato di rapporto parzialmente consenziente, nonché dalle dichiarazioni della teste [redacted] ispettore di polizia che aveva dichiarato di aver appreso dai medici ospedalieri che la ragazza aveva immediatamente dichiarato che si trattava di rapporto non voluto. Era quindi perfettamente condivisibile, si aggiunge in sentenza, quanto affermato dal tribunale, laddove si affermava come la ragazza in quel momento avesse attribuito agli imputati solamente quelle condotte illecite che il proprio ricordo le permetteva di apprezzare con sicurezza, non potendo escludere che, in ragione delle sostanze assunte, il rapporto fosse iniziato con il suo consenso. Dette dichiarazioni della ragazza erano state peraltro confermate dalla teste [redacted] che aveva assistito alla visita ginecologica nel corso della quale la p.o. aveva riferito al medico di aver avuto un rapporto sessuale con uno degli imputati, e che ad un certo punto gli aveva chiesto di smettere, ma senza esito perché il ragazzo aveva continuato, ciò a dimostrazione della spontaneità del racconto della vittima. Era stata poi la stessa [redacted] a raccontare alla [redacted] di quanto accaduto alla p.o., dichiarazione coincidente con quella della madre, ciò che denoterebbe ulteriormente la inverosimiglianza della fantasiosa ricostruzione dei giudici di appello laddove affermano che la p.o. avrebbe inventato la violenza per sminuire le proprie responsabilità, considerato che non era stata lei a raccontare alla [redacted] l'accaduto ma la [redacted], affermazione che si appalesa illogica se rapportata a quella dei giudici di primo grado che invece avevano osservato come se davvero quella fosse stata la volontà della ragazza, allora la stessa avrebbe riferito di un rapporto non consenziente sin dall'inizio, senza fare menzione di precedenti rapporti sessuali;

3) quanto, poi, alla questione della somministrazione delle benzodiazepine alla p.o., si sostiene che i giudici di appello sarebbero incorsi nel vizio di travisamento, laddove affermano che la circostanza del rinvenimento delle tracce dello stupefacente costituiva prova per la "scaltra peruviana" da sfruttare per avallare la propria innocenza, dimostrando che il sospetto che fosse stata drogata era fondato. Si tratterebbe di motivazione censurabile, avendo infatti la p.o. riferito della violenza sin dal primo contatto con il pronto soccorso il 10.03.2015, cui erano seguiti gli accertamenti svolti di iniziativa dai sanitari in considerazione della sintomatologia della paziente in data 12.03.2015. La fantasiosa ricostruzione dei giudici appello troverebbe poi conferma nell'affermazione degli stessi giudici laddove sostengono che la p.o., a seguito dell'emorragia in corso, una volta tornata a casa, avrebbe

assunto massicciamente dei medicinali per placare i dolori che provava, affermazione che non risulta riscontrata da alcun dato né dichiarativo né documentale. In ogni caso, qualsiasi considerazione di tipo clinico – farmacologico avrebbe dovuto essere quantomeno oggetto di accertamento da parte dei giudici di appello, mediante consultazione di un esperto, trattandosi di conoscenza specifiche e non surrogabili con la scienza del giudice. Le censure, poi, si appuntano sul travisamento, già evocato dal P.G. nel proprio ricorso, riguardante la errata valutazione del contenuto del modulo del consenso informato (v. *supra*), ciò al fine di evidenziare come fosse fallace la ricostruzione operata dai giudici di appello circa l'assunzione di sostanze droganti al fine di corroborare la versione dei fatti da parte della p.o.;

4) quanto, infine, alla configurabilità del delitto di violenza sessuale, la difesa della p.c., dopo aver richiamato la giurisprudenza di questa Corte a sostegno della sufficienza dichiarativa della narrazione della p.o. al fine di sostenere il giudizio di condanna, pone l'accento, al fine di valorizzare il narrato della p.o., sugli innumerevoli riscontri emergenti dagli atti, segnatamente sull'esito della visita medica ginecologica che aveva accertato una lacerazione vaginale e del fornice posteriore e anemia successiva, lesione incompatibile con un rapporto consenziente, come del resto confermato dallo stesso medico [REDACTED] ciò che rende del tutto fantasmatica l'affermazione della Corte d'appello secondo cui si sarebbe potuto trattare di lesioni compatibili con un rapporto sessuale energico o dovuto alla posizione assunta, situazione invero da escludersi tenuto conto della descrizione che del rapporto era stata fatta non solo dalla vittima ma anche dallo stesso imputato, per di più incompatibile con le condizioni psicofisiche in cui si trovava la ragazza, che, non essendo cosciente, certo non avrebbe potuto sostenere un rapporto energico in maniera consenziente. I giudici avrebbero poi sottovalutato le ecchimosi sulle braccia della vittima, dovuta alla pressione per bloccarla esercitata dall'imputato [REDACTED], né avrebbero tenuto conto del percorso terapeutico con uno psicologo intrapreso dalla ragazza dopo la vicenda. La difesa di parte civile, poi, si sofferma sulla configurabilità del delitto di violenza sessuale, richiamando la giurisprudenza di questa Corte circa la necessità che il consenso della p.o. perduri durante il rapporto sessuale al fine di poter escludere la sussistenza del fatto, o, ancora, sull'irrelevanza dell'assunzione volontaria di alcool, dovendo il giudice procedere ad analizzare se al momento dei fatti la persona fosse o meno capace di esprimere il consenso, circostanza su cui si registra il silenzio della sentenza impugnata. Infine, le ultime considerazioni di cui al primo motivo sono riservate alla descrizione della condotta partecipativa dell'imputato [REDACTED] nella vicenda, attesa la sua simultanea presenza nel luogo e nel momento in cui la violenza veniva consumata

1  
[Handwritten signature]

dal complice, rispetto al quale avrebbe fatto sostanzialmente da palo, senza intervenire in aiuto della ragazza nonostante la stessa si opponesse alla prosecuzione del rapporto.

**3.2.** Deduce, con il secondo motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 582, 585, 576, comma 1, n. 1, e 61, n. 2 c.p., 125 e 192, c.p.p., e correlato vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla sussistenza del reato contestato al capo b) ed ai criteri utilizzati per la valutazione della prova ex art. 192, c.p.p., per come emergenti sia dalla sentenza che dalle deposizioni dei testi [redacted] dal fascicolo fotografico di indagine, dalla cartella clinica, dalle dichiarazioni della p.o. e dagli imputati nel corso del giudizio di merito.

In sintesi, si censura poi la sentenza impugnata per aver dedicato solo sette righe alla esclusione della responsabilità degli imputati per il reato di lesioni personali volontarie ipotizzando una possibile causa alternativa delle lesioni, individuandola nel rapporto sessuale energico o nella posizione dei soggetti coinvolti, o nella malformazione congenita che risulterebbe dal foglio di dimissioni ospedaliere. Sul punto, osserva la p.c. come le lesioni riscontrate, costituite dalla richiamata lacerazione che aveva reso necessario un intervento chirurgico, fossero compatibili con la violenza sessuale, come del resto dichiarato anche dal medico [redacted], né del resto l'imputato [redacted] o altri avevano riferito di posizioni particolari o di uso di *sex toys*, donde il chiaro travisamento che sarebbe derivato dalla erronea lettura della dicitura contenuta nel foglio di dimissioni, che lo stesso medico [redacted] aveva chiarito essere riferibili al c.d. SDO, ossia la banca dati dei ricoveri ospedalieri, non avente natura di referto, aggiungendo, ad espressa domanda in sede dibattimentale, come la ragazza non presentasse malformazioni, ricollegando invece i sanitari dette lesioni refertate alla violenza subita dalla donna. Ciò era stato in certo qual modo confermato anche dall'imputato quando aveva riferito di aver ricondotto la lesioni ad una "esplosione" percepita durante il rapporto, ammettendo quindi implicitamente di aver provocato tali lesioni alla p.o., riconoscendo di aver visto che le faceva male, tanto da provocarle quella lacerazione che aveva anche richiesto non solo un intervento chirurgico, ma anche un'emotrasfusione a causa della grave perdita ematica subita.

#### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

**4.** I ricorsi sono fondati.



**5.** In premessa va ribadito quanto autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017 - dep. 03/04/2018, P.G. in proc. Troise, Rv. 272430).

L'approccio metodologico suggerito dalle Sezioni Unite di questa Corte, ogniqualvolta il giudice pervenga a sovvertire in senso assolutorio l'esito del giudizio di primo grado sfavorevole all'imputato, si fonda sulle considerazioni di seguito indicate.

La disposizione che ha introdotto nel sistema codicistico il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio è riferita dal legislatore all'esclusivo ambito di applicazione dell'art. 533 cod. proc. pen., che attiene alla pronuncia di una sentenza di condanna, mentre dall'art. 530 cod. proc. pen., che disciplina il diverso esito assolutorio, non soltanto non emerge un criterio di giudizio analogo, ma ne affiora, nella sostanza, uno opposto. Nel comma 2 di tale articolo, infatti, si prevede che il giudice debba pronunciare assoluzione in tutti i casi in cui un dubbio sussiste e non può essere superato, ciò che equivale a descrivere - dalla prospettiva dell'assoluzione - il mancato soddisfacimento della regola del ragionevole dubbio. Presunzione di innocenza e ragionevole dubbio impongono soglie probatorie asimmetriche in relazione alla diversa tipologia dell'epilogo decisorio: la certezza della colpevolezza per la condanna, il dubbio processualmente plausibile per l'assoluzione.

**6.** Analoghe le conseguenze sulla estensione dell'obbligo di motivazione, che, in caso di totale riforma in grado di appello, si atteggia diversamente a seconda che si verta nell'ipotesi di sovvertimento della sentenza assolutoria ovvero in quella della totale riforma di una sentenza di condanna.

Nella seconda ipotesi, che in questa sede rileva, il giudice d'appello può limitarsi a giustificare la perdurante sostenibilità di ricostruzioni alternative del fatto, sulla base di un'operazione di tipo essenzialmente demolitivo.

Deve trattarsi, tuttavia, ricordano le Sezioni Unite (pag. 8), di ricostruzioni non solo astrattamente ipotizzabili *in rerum natura*, ma la cui plausibilità nella fattispecie concreta risulti ancorata alle risultanze processuali, assunte nella loro oggettiva consistenza. È dunque necessario che il dubbio ragionevole risponda non solo a criteri dotati di intrinseca razionalità, ma sia suscettibile di essere argomen-

tato con ragioni verificabili alla stregua del materiale probatorio acquisito al processo. Movendo da tali postulati va inoltre sottolineato come, all'assenza di un obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa in caso di ribaltamento assolutorio, debba affiancarsi l'esigenza che il giudice d'appello strutturi la motivazione della decisione assolutoria in modo rigoroso, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte.

Evidenziano al riguardo le Sezioni Unite che il ruolo della "vittima" del reato all'interno del processo penale ha progressivamente assunto una dimensione operativa ed una rilevanza prima sconosciute, specie per effetto delle indicazioni provenienti dalla legislazione europea, quanto alla previsione di una serie di prerogative ed efficaci strumenti di tutela. Al riguardo deve considerarsi, in particolare, la direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012 (trasposta nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212), che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e sostituisce la precedente decisione-quadro 2001/220/GAI, con l'obiettivo di armonizzare le disposizioni normative degli Stati membri dell'Unione in relazione alle modalità di esercizio dei diritti delle vittime lungo tutto l'arco del procedimento penale.

Dal quadro di garanzie delineato dal legislatore europeo in favore della vittima non emergono, peraltro, disposizioni volte ad imporre agli Stati membri la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello nei casi in cui dalla rivalutazione dell'attendibilità delle sue dichiarazioni possa derivare una riforma *in melius* della sentenza. Il legislatore europeo non impone agli Stati membri un obbligo generico di escussione della vittima operante anche in difetto di una specifica istanza, ma introduce, piuttosto, l'obbligo di assicurare che la stessa sia ascoltata ove ne faccia richiesta, affidando alla discrezionalità delle autorità giudiziarie nazionali la valutazione circa la necessità di procedere ad una nuova audizione. Nel nostro ordinamento soccorre al riguardo la disposizione di cui all'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., che consente al giudice d'appello di attivare i poteri officiosi disponendo una nuova audizione, ove lo ritenga "assolutamente necessario" in relazione al caso concreto.

L'evoluzione impressa al nostro sistema dagli strumenti legislativi di attuazione delle direttive europee e delle convenzioni internazionali sul ruolo e sulle facoltà processuali della persona offesa (v. anche: a) il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 (attuativo della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione-quadro 2002/629/GAI); b) il decreto legislativo 11 febbraio 2015, n. 9 (attuativo della direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 sull'ordine di protezione europeo); c) la legge 1° ottobre 2012,

n. 172, di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa del 2007 per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale (Convenzione di Lanzarote); d) la legge 27 giugno 2013, n. 77, di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, firmata ad Istanbul l'11 maggio 2011), cui viene riservato un sempre maggiore spazio partecipativo nell'articolazione e nello sviluppo delle sequenze processuali, non si traduce nella previsione di alcun obbligo normativo di rinnovazione della escussione del dichiarante, ma spinge l'interprete verso una maggiore e più attenta considerazione delle esigenze di tutela e degli interessi di cui si fanno portatrici le persone offese all'interno del processo penale.

**7.** La lettura della sentenza impugnata evidenzia l'assenza di confronto critico della decisione d'appello con le argomentazioni del primo giudice che, come richiamato precedentemente nell'illustrazione dei motivi di ricorso del PG e della PC, aveva svolto una dettagliata analisi degli elementi acquisiti in sede dibattimentale al fine di pervenire all'affermazione di responsabilità dei due imputati, valorizzando l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni della vittima, soprattutto in ragione degli elementi di riscontro al suo narrato, elementi tra cui ha ritenuto assumesse formidabile valenza quello costituito dagli esiti degli accertamenti medici eseguiti sulla ragazza il giorno successivo al fatto e che avevano escluso malformazioni. Omette, in particolare, di confrontarsi la sentenza impugnata con le ragioni per le quali quella di primo grado ha escluso la consensualità del rapporto.

Il convincimento di non attendibilità della p.o. si fonda in realtà sull'assunto congetturale ed indimostrato, secondo cui appare strano che la stessa, sotto l'effetto delle benzodiazepine, sia stata in grado di ricordare solo i fatti utili ad accusare gli imputati.

La ricostruzione alternativa della vicenda si basa fondamentalmente sulla incondizionata accettazione del narrato degli imputati che viene ritenuta riscontrata sul piano obiettivo da elementi non decisivi, come per gli SMS che la ragazza si sarebbe scambiata con il coimputato [redacted] (non avendo il tribunale escluso la conoscenza degli imputati e nemmeno il consenso iniziale della vittima), irrilevanti in quanto eccentrici rispetto al dato di comune esperienza rispetto alla tipologia dei reati in questione, come l'aspetto della vittima (v., sull'esistenza di un vizio di motivazione in consimili ipotesi, tra le tante: Sez. 4, n. 23093 del 02/02/2017 - dep. 11/05/2017, Rappisi, Rv. 269998), o frutto di travisamenti del dato probatorio.

E ciò laddove i giudici di seconde cure ritengono di individuare utili elementi di riscontro dalla lettura del modulo del consenso informato (travisamento ben descritto in precedenza in sede di ricorso, non avendo infatti la ragazza barrato la casella riguardante l'uso di farmaci diversi dalle comuni aspirine) per trarne la convinzione che l'aver dichiarato il falso circa l'assunzione di farmaci di quel tipo non costituisse certo indice di buona fede.

Meramente congetturale rimane, inoltre, la ricostruzione secondo cui la madre della ragazza, al rientro della stessa dalla serata "goliardica", avrebbe preso a schiaffi la figlia vedendola ubriaca, ciò che avrebbe determinato la scelta della ragazza di inventarsi la storia della violenza per giustificarsi agli occhi della madre, spingendosi addirittura, secondo la opinabile ricostruzione della sentenza d'appello, al punto da assumere di nascosto dalla madre benzodiazepine per corroborare la sua versione di essere stata drogata la sera dei fatti.

E lo stesso è a dirsi per l'affermazione conclusiva secondo cui non sarebbe possibile escludere che fosse stata proprio la p.o. ad organizzare la serata "goliardica" trovando una scusa con la madre, bevendo al pari degli altri, per poi provocare il  inducendolo ad avere rapporti sessuali quasi per una sorta di sfida nata per gioco che la p.o. non avrebbe inteso interrompere nemmeno quando aveva avvertito che qualcosa non andava nella sua vagina.

Peraltro, seppure non vi è l'obbligo per il giudice di appello di ricorrere all'integrazione officiosa ex art. 603 cod. proc. Pen., come peraltro suggerito all'occorrenza dalla richiamata decisione delle Sezioni Unite Troise, certamente la sentenza – per effetto della diversa scelta operata – si espone al rilievo dei ricorrenti sulla inaffidabilità della ricostruzione alternativa e delle considerazioni di tipo clinico – farmacologico o sulle condizioni psicofisiche della vittima in quanto non supportate da accertamenti di sorta.

**8.** In definitiva, nel caso di specie, il giudizio espresso dalla Corte d'appello, seppure in termini dubitativi, risulta essersi esaurito all'evidenza in una semplice ricostruzione alternativa rispetto a quella proposta dalla persona offesa, asserendosi, senza alcun serio raffronto critico con le argomentazioni della prima sentenza e senza il necessario supporto probatorio, che detta ricostruzione fosse non solo maggiormente plausibile ma anche "ben più convincente" della versione accusatoria.

**9.** L'impugnata sentenza dev'essere pertanto annullata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia, competente in sede di rinvio a seguito di annullamento delle decisioni della Corte d'appello di Ancona, per un nuovo giudizio alla luce dei rilievi

esposti e dei principi affermati cui si demanda altresì di provvedere alla liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile vittoriosa nel grado di legittimità.

**10.** Segue l'oscuramento dei dati personali, attesa la natura del reato contestato.


**P.Q.M.**

La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Perugia, cui demanda la liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile per il presente grado di giudizio.

Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 5 marzo 2019

Il Consigliere estensore

Alessio Scarcella



Il Presidente

Giulio Sarno



Dispone, a norma dell'art. 52 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che - a tutela dei diritti o della dignità degli interessati - sia apposta a cura della cancelleria, sull'originale della sentenza, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi degli interessati riportati sulla sentenza.

Il Presidente

Giulio Sarno

